

CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE ASSISTENZIALI

PREMESSO

che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei cittadini in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'indicatore della Situazione Economica Equivalente, ISEE;

che con D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 159, e successive modifiche ed integrazioni, sono stati definiti ulteriori criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni, ovvero servizi sociali o assistenziali, in forma agevolata;

che il Comune ha l'onere di gestire le istruttorie per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate tra i quali i bonus energia (Decreto Interministeriale del 28.DIC.07, Deliberazioni ARG/gas 88 e 176/09 e L. 2/09 di conversione del D.L. 185/08);

che l'Amministrazione Comunale di San Donà di Piave ha stabilito di stipulare una convenzione nell'erogazione del servizio mediante la collaborazione a bisogno con i CAF del territorio per la gestione delle pratiche relative ai sotto elencati benefici

TRA

l'Amministrazione Comunale di San Dona di Piave con sede in Piazza Indipendenza, 13, 30027 San Donà di Piave VE rappresentata dal Dirigente del Settore Servizi sociali Dott. Giulio Antonini nato il 23/11/1966 a Treviso CF. NTINGLI66S23L736J abilitato alla sottoscrizione del presente atto ai sensi dell'art. 107 al T.U. n. 267/00, di seguito denominato Comune CODICE FISCALE: 00625230271, PARTITA I.V.A.: 00397210279

e le seguenti società rappresentative dei CAF maggiormente presenti sul territorio ;

il

il

di seguito denominati genericamente CAF, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 (OGGETTO)

Il Comune affida ai CAF lo svolgimento delle seguenti pratiche assistenziali:

1. Bonus tariffa sociale per energia elettrica e gas nel merito:

- assistere il cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta per l'accesso alla composizione presenti sul sito www.sgate.anci.it, e verificare la correttezza del c.f.;
- verifica della sussistenza dei requisiti previsti dagli art.2,3 e 4 del decreto interministeriale

del 28.12.2007;

- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda;
- rilascio all'utente dell'attestazione dell'esito della richiesta di accesso al "Bonus" e quant'altro occorrente per la corretta e completa procedura di concessione del bonus gas o energia;
- fornire al Comune una rendicontazione trimestrale dei soggetti beneficiari della compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica e gas naturale;
- i dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dai Caf, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche;
- i dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dai Caf, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche;

ART. 2 (INFORMAZIONE)

I CAF trasmettono al Comune l'elenco delle proprie sedi presenti sul territorio.

il Comune si impegna a curare una diffusione puntuale dell'informazione ai cittadini sulle modalità di accesso alle prestazioni oggetto del presente accordo e sulle sedi operative dei CAF, aggiornando l'elenco sulla base di eventuali successive comunicazioni ricevute dai centri stessi;

ART. 3 (SICUREZZA DEI DATI)

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni della L. n. 675/96, in particolare per quanto concerne gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

Nel momento in cui acquisiscono la dichiarazione i CAF informeranno gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali vengono acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

I CAF dovranno mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

I CAF sono responsabili del trattamento dei dati personali, che vengono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 4 (ASSICURAZIONE)

I CAF stipulano apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fanno carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

I CAF dichiarano di manlevare il Comune rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche

oggetto della convenzione.

ART. 5 (COMPENSI)

Per lo svolgimento delle pratiche assistenziali elencate all'art. 1, il Comune riconosce ai CAF per ciascuna pratica (rinnovo e/o nuova domanda) un compenso pari ad € 5.00 + IVA 22%;

I CAF si impegnano a garantire la totale gratuita delle prestazioni rese nei confronti dei cittadini residenti nel Comune.

Il compenso sarà corrisposto dal Comune sulla base del ricevimento di regolare fattura, emessa a seguito della trasmissione dei dati al Comune o sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE.

ART. 6 (DURATA)

La presente Convenzione sarà in vigore dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II° DEL COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE

Dott. Giulio Antonini_____